



**REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI PALERMO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1) Dott. Maria G. Di Marco</b> | <b>Presidente</b>           |
| <b>2) Dott. Cinzia Alcamo</b>     | <b>Consigliere relatore</b> |
| <b>3) Dott. Caterina Greco</b>    | <b>Consigliere</b>          |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 926 R. G. anno 2019 promossa in grado di appello

**DA**

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████  
██████████  
██████████

**CONTRO**

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Magaddino e Federica Magaddino, per procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Trapani, Via Rocco Solina n.26.

**Appellato**

**OGGETTO:** retribuzione

A seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, i procuratori delle parti hanno concluso come da note ritualmente depositate per **l'udienza del 15 aprile 2021**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Trapani il 14 giugno 2017 ██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ e, **premess** di



essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.2.1996 dall'impresa individuale [REDACTED] di avere lavorato con inquadramento nel III livello CCNL meccanici e con la qualifica di *meccanico riparatore* fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 2.3.2015, e di essere stato addetto, con vincolo di subordinazione, a molteplici attività sia presso *la sede unica dell'azienda che presso i domicili fiscali dei clienti dislocati nei vari comuni del trapanese*, che aveva svolto in favore sia di [REDACTED] che del padre [REDACTED] - a suo dire contitolare occulto dell'attività, che insieme alla figlia intratteneva e curava i rapporti commerciali sia con i fornitori che con i clienti, programmando e gestendo *le verifiche periodiche e gli interventi da effettuare* presso le loro sedi - rispondendo alle direttive di entrambi, ha chiesto di *accertare e dichiarare ai fini del rapporto di lavoro l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi riconducibile ai Sigg. [REDACTED]* e che entrambi costoro *sono solidamente responsabili nei confronti del ricorrente, quali datori di lavoro, per il pagamento dei crediti per differenze retributive maturate da giugno a novembre 2014, per la 13<sup>a</sup> mensilità e Tfr ; ha precisato* di avere ottenuto, nei confronti dell'impresa individuale [REDACTED] il decreto ingiuntivo n.289/2015 emesso dal medesimo su citato Tribunale il 26.06.2015, divenuto esecutivo, in base al quale aveva attivato la procedura di esecuzione forzata conclusa, in data 15.12.2015, con verbale di pignoramento mobiliare negativo e con dichiarazione della [REDACTED] di non avere beni da sottoporre ad esecuzione; di avere, quindi, attivato l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del tfr e delle mensilità non corrisposte, ottenendo dall'Inps l'importo lordo di € 3.296,99, cosicché risultava ancora creditore della somma lorda di € 15.101,00 per retribuzioni e di € 2.560,85 per spese legali indicate nell'atto di precetto.

Con sentenza n.150/2019 emessa il 15.03.2019 il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che non fossero sussistenti i requisiti della c.d. codatorialità, configurabile solo fra società distinte, e che *degli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto giuridicamente qualificabile come societario, come delineati dalla giurisprudenza, il ricorrente non offre alcuna prova, né ancor prima alcuna allegazione, limitandosi ad offrire elementi relativi al mero esercizio di poteri direttivi che, di per sé, appaiono insufficienti a provare il vincolo societario.*

Per la riforma di tale decisione ha proposto appello [REDACTED] con ricorso depositato il 9 settembre 2019.

Ha resistito in giudizio con memoria depositata il 18.03.2021, [REDACTED] chiedendo il rigetto del gravame.

Il 15 aprile 2021 disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 del D.L. n.



18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo, in calce, del quale è stata data rituale comunicazione

\*\*\*\*\*

L'appellante, reiterando in forma di doglianza i medesimi argomenti già proposti in prime cure, censura la motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'errata interpretazione delle deduzioni contenute in ricorso, a proposito della sussistenza della c.d. codatorialità che avrebbe alla base una società di fatto fra la titolare dell'impresa individuale e il padre, a suo dire entrambi esercenti il potere direttivo e di gestione del personale dipendente, in situazione di obiettiva *apparenza consociativa nei rapporti esterni*. Si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare tali modalità di gestione del rapporto di lavoro.

L'appello è infondato.

La giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dal Tribunale esige, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una struttura societaria "di fatto" - che il ricorrente █████ riconduce al concetto di codatorialità, intesa quale "unico centro di imputazione del rapporto di lavoro" in capo a due soggetti giuridici che agiscono come unico datore di lavoro" - una "*rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra i soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, ossia la dimostrazione del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"*affectio societatis*", cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi*" (v. Cass., ord. n. 8981/2016 e **Ordinanza n. 19234 del 15/09/2020**) e, con particolare riferimento alla società di fatto tra consanguinei, che "*la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, nel senso che, mentre per le società di fatto la mancanza della prova scritta del contratto non impedisce al giudice l'accertamento "aliunde" dell'esistenza di una struttura societaria con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, all'esito di un'attenta valutazione, quanto ai rapporti tra i soci, del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, la prova del vincolo societario tra consanguinei deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività* v. Cass. **Ordinanza n. 33230 del 16/12/2019** e Cass, n. 15543/2013.

Ciò che, in altri, termini caratterizza la forma societaria cui allude l'appellante è l'esistenza di una compagine i cui consociati piuttosto che limitarsi alla formale



gestione dell'andamento aziendale e dei rapporti con il personale forniscano ciascuno un proprio contributo economico in termini di conferimenti finalizzati all'esercizio dell'attività imprenditoriale, e di partecipazione al rischio d'impresa, sì da esternare, nei rapporti con i terzi, tale vincolo di collaborazione.

In concreto, la prospettazione del ricorrente [REDACTED] non è andata oltre la semplice allegazione di aver fatto riferimento anche al padre della titolare, additato come il "dominus" del rapporto di lavoro, in quanto si occupava, assieme alla figlia, di intrattenere i rapporti commerciali con i fornitori e con i clienti, e che gli aveva impartito direttive in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione in relazione alle mutevoli esigenze organizzative.

Né la esistenza del vincolo societario e la compartecipazione dell'appellato nell'attività aziendale è ricavabile dai capitoli dedotti con l'articolato di prova testimoniale, affidato all'espressione di giudizi (*vero che [REDACTED] era il punto di riferimento all'interno dell'azienda in ordine alle modalità di svolgimento delle riparazioni*) o a generiche indicazioni circa la titolarità del potere disciplinare in capo ad [REDACTED] o alla competenza di costui nello stabilire i corrispettivi spettanti al dipendente per i singoli interventi; ovvero dal contenuto dei documenti prodotti costituiti da *prospetti con i nominativi dei clienti e dei corrispettivi da incassare*, compilati da [REDACTED] ovvero da *annotazioni su due ordini di servizio* e di due (soli) assegni (rispetto ai più numerosi sottoscritti dalla titolare dell'impresa individuale) emessi per il pagamento dello stipendio al dipendente.

Si tratta di circostanze neutre non idonee a superare quella presunzione di "affectio familiaris" che caratterizza l'intervento del congiunto nella ordinaria gestione dell'attività commerciale della figlia e che non dà contezza di uno specifico interesse economico personale dell'appellato.

Vale rilevare, in ultimo, che il ricorrente aveva ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) assumendo l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso con l'unico datore di lavoro, [REDACTED] titolare dell'impresa individuale.

Devono, allora, essere richiamati i principi affermati dalla Corte di legittimità in tema di effetti del giudicato, secondo cui ***la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa.*** (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2137 del 31/01/2014, n.57/2015 e n.24558/2015), che trovano applicazione anche con riguardo al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (*Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i*



*suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.- v. Cass. Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018)*

L'aver agito, dunque, in via monitoria nei confronti della sola [REDACTED] dichiarando, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di essere dipendente solamente di quest'ultima, circostanze cristallizzate attraverso un titolo definitivo, impedisce la riproposizione della medesima domanda, fondata sullo stesso rapporto giuridico, nei confronti di un soggetto terzo.

Con la conseguenza che qualsivoglia pretesa economica avanzata nei confronti dell'appellato risulta infondata e va respinta.

L'impugnata sentenza, integrata la motivazione nei termini su esposti, va, quindi, confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza a carico dell'Appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.

### **P.Q.M**

La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.150/2019 emessa il 15.03.2019 dal Tribunale GL di Trapani.

Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato delle spese di questo grado di giudizio che liquida in [REDACTED] a titolo di compensi professionali oltre iva c.p.a. e spese generali come per legge, se dovute, distraendole in favore dei difensori antistatari.

Da' atto della sussistenza a carico dell'Appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.

Così deciso in Palermo, il **15 aprile 2021**.

**Il Consigliere Estensore**

**Cinzia Alcamo**

**Il Presidente**

**Maria G. Di Marco**

